

N. 94/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Giancarlo Maggiore,

Vista la domanda depositata in data 19.5.2023 da [REDACTED]
[REDACTED] con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 25.09.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato il creditore FinecoBank Spa ha evidenziato il mancato riconoscimento del debito relativo al fido di conto corrente utilizzato a pieno e dunque l'importo di € 3.000,00, e Banca Sistema Spa ha lamentato la falcidia del proprio credito (finanziamento con cessione del quinto della pensione) ritenendo di aver svolto una corretta analisi del merito creditizio in favore del richiedente.

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte contestazioni sulla convenienza e le osservazioni pervenute si sono limitate, per un verso, a una precisazione del credito senza alcuna opposizione all'omologazione (FinecoBank) e, per altro verso, alla contestazione della falcidia del quinto di pensione ceduto (Banca Sistema).

Come evidenziato dal Gestore della crisi, quanto a Finecobank il relativo credito è stato esaminato e inserito nella relazione e soltanto non riportato, per mero errore, nella tabella riepilogativa; in sostanza, il credito di FinecoBank spa è già stato considerato senza che ciò determini una modifica del debito complessivo.



Quanto invece al finanziamento concesso da Banca Sistema spa, in disparte l'equivoco relativo alla precisazione del credito – posto che l'importo indicato nella relazione in € 32.240,00 risaliva al maggio 2023 - va ricordato che la falcidia della cessione del quinto rientra tra le possibili formule di ristrutturazione del debito concesse al sovraindebitato sia dalla legge n. 3/2012 (art. 8, comma 1-bis) sia dal CCII (art. 67, comma 3).

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il versamento della somma di € 435,00 necessaria al pagamento del 20% del credito chirografario e dei crediti privilegiati, oltre a continuare a sostenere il pagamento della rata mensile del piano di ammortamento del creditore ipotecario, pari a circa € 600,00; in sostanza, i creditori chirografari, pari complessivamente a € 98.167,42, saranno soddisfatti nella misura del 20% e dunque in € 19.633,48 mediante il pagamento di una rata mensile di € 435,00 nei prossimi 56 mesi. Tale rata consentirà di onorare anche i crediti privilegiati pari a € 4.500,00.

Il piano dei pagamenti prevede:

- la soddisfazione dei crediti privilegiati al 100,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti chirografari al 20,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti prededucibili dell'OCC, per il 100,00% del loro ammontare.

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da [REDACTED] e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED]

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;



avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso a Lecce in data 20 ottobre 2023

Il Giudice

Dott. Giancarlo Maggiore

